



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 13 del 22/05/2020

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA – DISCIPLINA
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO – DEROGA PER IL GIORNO DI MARTEDÌ
2 GIUGNO 2020 ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ.**

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -

UNIONE RENO GALLIERA SUAP -

REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA STAZIONE DI
CASTELLO D'ARGILE -

IL SINDACO

Richiamata propria ordinanza n. 14 del 29 novembre 2019, per la disciplina degli orari di apertura al pubblico delle attività degli acconciatori, barbieri ed estetisti;

Considerato che l'ordinanza testè citata dispone per il 2 giugno - Festa della Repubblica che le attività di acconciatore ed estetista osservino la chiusura degli esercizi al pubblico;

Visto che con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per rischio sanitario da epidemia provocata da COVID 19;

Visto che con successivi provvedimenti governativi e della Regione Emilia Romagna sono state adottate misure per contenere e contrastare la diffusione virale tra le persone e che, in relazione all'andamento epidemiologico, tali provvedimenti sono stati oggetto di continui adeguamenti;

Richiamato il DPCM del 17 maggio 2020 il quale, in virtù dell'epidemia in progressiva attenuazione, ha permesso il riavvio delle attività economiche ed in particolare i servizi di acconciatore ed estetista;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, che, con decorrenza 18 maggio 2020, consente le attività dei barbieri, parrucchieri e centri estetici, nel rispetto delle condizioni tecniche ed operative definite dallo specifico protocollo regionale;

Considerato che le attività di acconciatore ed estetica offrono servizi alla persona particolarmente richiesti dopo i mesi di dimora e distanziamento sociale obbligatori per contenere il diffondersi dell'epidemia virale tra la popolazione;

Visto che in questi giorni di ripresa della vita sociale la cittadinanza richiede copiosa la prestazione dei servizi per riordinare il proprio aspetto, aiutare il benessere psicofisico e rendere più adeguata la ripresa della vita sociale;

Visto che la ripresa delle attività di acconciatore e di estetista è avvenuta regolarmente, nel rispetto delle linee operative di indirizzo dettate dallo specifico protocollo regionale di condotta, senza riscontro di particolari problematiche;

Considerato che allo Sportello Unico per le Attività Produttive – Commercio dell'Unione Reno Galliera, molti titolari di attività del settore dell'acconciatura ed estetica hanno espresso richieste di deroga alla vigente disciplina degli orari di apertura degli esercizi, al fine di poter esercitare al pubblico anche nella giornata di martedì 2 giugno 2020 – Festa della Repubblica;

Visto che la concessione della succitata deroga, ampliando e flessibilizzando gli orari di attività, permetterebbe la più veloce evasione delle consistenti richieste della popolazione per ottenere i servizi degli acconciatori e degli estetisti, rispondendo così in modo favorevole alle segnalate necessità delle persone e delle imprese;

Sentite, a cura del Servizio Suap Unione RenoGalliera, le Associazioni di categoria in relazione a tutto quanto sopra, le quali si sono espresse favorevolmente nell'agevolare imprese e cittadini,

permettendo l'apertura degli acconciatori ed estetisti anche nel giorno del 2 giugno 2020 – Festa della Repubblica;

Ritenuto opportuno riconoscere deroga alla propria ordinanza più sopra richiamata, prevedendo deroga alla previsione di chiusura obbligatoria del 2 giugno 2020 delle attività di acconciatore ed estetista;

Visti:

- la legge 14/02/1963 n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini” come modificata dalle leggi 23/12/1970, n. 1142 e 29/10/1984, n. 735;
- la legge 04/01/1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- la legge 02/04/2007, n. 40 , recante misure per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
- la legge 17/08/2005, n. 174, “Disciplina dell’attività di acconciatore”, che ha fissato i principi fondamentali per l’esercizio dell’attività di acconciatore, assorbendo le qualifiche di barbiere e parrucchiere per uomo e donna;
- le Leggi regionali 04/08/1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 04/01/1990, n. 1 per la disciplina dell’attività di estetica” e 03/03/1993, n. 12 “Modifiche alla L. R. 04/08/1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 04/01/1990, n. 1, per la disciplina dell’attività di estetica”;
- il Regolamento dell’Unione Reno Galliera per la disciplina dell’attività acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
- il D. L.gs 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, segnatamente l’art. 50, comma 7;
- lo Statuto del Comune;

DISPONE

per tutto quanto descritto e motivato nella parte narrativa del presente provvedimento, la deroga alla propria ordinanza n. 14 del 19 novembre 2019, avente ad oggetto la disciplina degli orari di apertura al pubblico delle attività di acconciatore ed estetica, prevedendo per il giorno martedì 2 giugno 2020 facoltà di apertura al pubblico delle attività di acconciatura ed estetica;

Si raccomanda il rispetto di ogni disposizione governativa e regionale in materia di contrasto e contenimento del COVID 19, facendo inoltre appello alla massima responsabilizzazione dei titolari, collaboratori ed utenti delle attività di acconciatura ed estetica.

La presente Ordinanza diviene esecutiva dalla pubblicazione all’Albo del Comune.

Il presente provvedimento viene inviato agli Organi di controllo per quanto di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar dell’Emilia Romagna, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo del Comune o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro cento venti giorni dalla testè citata pubblicazione.